

NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO DAL 30 APRILE 2008 (art. 49 del D.LGS. 231/2007)

I nuovi limiti abbassano la soglia da 12.500 euro a 4.999 euro

A partire dal 30 Aprile 2008 scenderà da 12.500,00 euro a 4.999,99 euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore. Dall'importo di 5 mila euro (incluso) in su, non si potranno pertanto effettuare pagamenti di denaro contante o tramite assegni che non siano muniti della clausola di "non trasferibilità".

Divieto delle operazioni "frazionate"

In relazione al divieto di cui al punto precedente, un'operazione unitaria di importo uguale o superiore a 5 mila euro non potrà essere artificiosamente "frazionata" in più tranches inferiori a detta soglia: anche in questi casi resta impedito l'uso del contante e degli assegni trasferibili. Le nuove disposizioni definiscono "frazionata".. *"un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale"*. Rispetto alla precedente normativa viene, dunque, fissato un arco temporale certo entro il quale l'operazione può ritenersi unica.

Rivoluzione per gli assegni

Cambia in maniera radicale lo scenario per l'emissione degli assegni da parte di banche e Poste. Infatti :

- sia i libretti di assegni bancari e postali che gli assegni circolari di importo uguale o inferiore a 5 mila euro verranno consegnati al cliente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In questo ultimo caso, il richiedente dovrà però pagare un'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente variamente emette con le formule "a me stesso", "a sé medesimo", "a me medesimo", "a m.m.", ecc.) non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare "al portatore";
- gli assegni di cui è consentita la girata e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata "piena": ossia il beneficiario dell'assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e quando avviene da parte sua la girata dell'assegno, occorre l'indicazione del suo codice fiscale. Esce di scena, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore mediante la cosiddetta girata "in bianco".

I libretti di deposito

E' stabilito che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5 mila euro. Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5 mila euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 231/2007, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l'importo sopra menzionato entro il 30 giugno 2009.

Profili sanzionatori

L'utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito. Va ricordato tra l'altro, che i destinatari del decreto – per esempio i professionisti e le banche – che in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni, ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell'Economia.

Enti associativi che adottano il regime agevolato di cui alla L.398/91

Fermo restando i nuovi obblighi di cui ai punti precedenti, si ricorda che le Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri Enti associativi (Circoli culturali, pro-loco, ecc.) che adottano il regime contabile di cui alla Legge n. 398/91 sono tenute ad effettuare tutte le operazioni in entrata e in uscita che comportino una movimentazioni di denaro pari o superiori a € 516,46 esclusivamente con:

- accredito o addebito diretto di conti correnti bancari, conti correnti postali;
- carte di credito, bancomat;
- assegni non trasferibili (circolari o meno);
- altri sistemi di pagamento che consentano efficaci controlli sui movimenti di denaro di pagamenti

La non osservanza delle movimentazioni bancarie comporta la decadenza dal regime contabile previsto dalla Legge n. 398/1991 e l'applicazione di sanzioni da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.065,83